
Spedizionieri

E' spedizioniere colui che assume l'obbligo di concludere un contratto di trasporto in nome proprio e nell'interesse di colui che gli ha dato l'incarico (mandante) e di effettuare eventualmente le operazioni accessorie al trasporto stesso (es. imballaggio, operazioni doganali).

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 76, dall'8 maggio 2010 è stato soppresso l'elenco degli spedizionieri, lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.

Lo spedizioniere deve possedere **requisiti morali** (assenza di condanne per determinati reati e assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa) e **requisiti professionali** che consistono in:

aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie giuridico-economiche;

oppure

aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività in qualità di titolare, legale rappresentante o dipendente impiegato di 1° livello o dirigente con mansioni operative, **per almeno due anni**, anche non continuativi, **nel corso dei cinque anni antecedente alla data di presentazione della segnalazione certificata d inizio attività** presso un'impresa del settore, comprovato da idonea documentazione che abbia esercitato legittimamente l'attività di spedizionieri;

oppure

titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione Europea o in un paese terzo).

In caso di società, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 del DPR 252/1998.

L'impresa di spedizioni deve possedere, inoltre, i seguenti **requisiti finanziari**:

- **versamento di una cauzione pari ad € 258,00** prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o con costituzione di deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato;
- **capacità finanziaria** (art. 6 della legge 1442/41) il cui limite minimo è di € 100.000,00 che

può essere dimostrata:

per le società dall'ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato. Se il capitale è inferiore a € 100.000,00 deve essere integrato fino al limite minimo previsto con fidejussioni assicurative o bancarie;

per le imprese individuali dal possesso di immobili oppure da un deposito vincolato in denaro o titoli o da polizza assicurativa o bancaria per l'importo minimo previsto di € 100.000,00.

La Camera di Commercio verifica il possesso dei **requisiti** ed iscrive i relativi dati nel Registro delle Imprese se l'attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) assegnando la relativa qualifica. Nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l'Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, **in vigore dal 12 maggio 2012**, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'attività di spedizioniere e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Elenco.

SCIA

L'attività di spedizioni può essere iniziata **immediatamente** dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un'unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.

Per le informazioni relative ai requisiti per l'esercizio delle attività, all'avvio dell'impresa e alle principali disposizioni che riguardano l'attività di spedizioniere, nonché alle disposizioni normative di riferimento, si rinvia all'apposita **Guida all'attività di Spedizioniere**, dove sono contenute anche le indicazioni relative alle modalità di presentazione della pratica telematica al Registro delle Imprese mediante applicativo [Starweb](#).

MODIFICHE

L'impresa di spedizioni ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute: in particolare devono comunicare, entro 30 gg. dall'evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto), presentando un'istanza telematica.

Svincolo della polizza assicurativa/bancaria e del deposito cauzionale rispettivamente previsti dall'art. 6 e 10 della legge 1442/41.

In seguito alla cessazione dell'attività è previsto lo svincolo del deposito cauzionale o della polizza assicurativa/bancaria costituita ai fini dell'iscrizione.

Modulistica

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Ven 25 Lug, 2025

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (3 votes)

Rate